



COMUNE DI CASAPEENNA

Prov. Di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
RADIO-TELECOMUNICAZIONI E DEGLI ELETTRODOTTI**

Delibera c.c. n.11 del 29/07/2004

Art. 1. Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Casapesenna intende perseguire fini di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, legge n. 36 del 22/02/2001 art. 8 comma 6 e delle L.R. n. 13 e n. 14 del 24/11/2001, e D.L. 04/09/02 n. 198.
2. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 36 del 22/02/2001 le norme al cui precedente comma si applicano in quanto compatibili e nelle more dell'adozione del Regolamento previsto dall'art. 4 comma 2 della legge medesima.
3. Per i fini di cui al primo comma il presente Regolamento disciplina i valori di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti anche attraverso la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per telefonia mobile.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. n. 1214 del 5 agosto 1966. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di Polizia e dei servizi di Sicurezza ed Emergenza Sanitaria, il Regolamento è applicato tenendo conto delle particolari esigenze e di servizio espletato. Le Emissioni elettromagnetiche connesse con le attività dei suddetti apparati devono comunque essere valutate ai fini del rispetto dei limiti di cui ai successivi articoli. I limiti di esposizione e i valori di cautela di cui al presente Regolamento non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Sono escluse dall'applicazione delle seguenti norme gli impianti ed apparecchi per impieghi diagnostici e terapeutici.

Articolo 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, ed in aggiunta alle definizioni riportate all'art. 3 della legge 36/2001, si definiscono:

- a. **Campi elettromagnetici non ionizzanti**- campi elettromagnetici generati da sorgenti che operano con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa;
- b. **Radiofrequenze**- le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra 300 Khz e 300 Mhz;
- c. **Microonde**- le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra 300 Mhz e 300 Ghz;
- d. **Gestore**- una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;

- e. **Antenna radiobase-** è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 watt;
- f. **Microantenna-** è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 watt;
- g. **Impianto radio base-** è l'insieme costituito da una o più antenne radiobase oppure da un massimo di tre microantenne, tutti elementi a servizio di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al loro funzionamento e prescritti a norma di legge;
- h. **Stazione radiobase-** è un sistema radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- i. **Macrostazione-** insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- j. **Microstazione-** insieme costituito da apposita struttura di sostegno, oppure da esistente supporto (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da un impianto costituito da un massimo di tre microantenne i cui lobi di irradiazione non si sovrappongono;
- k. **Principio di giustificazione-** ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- l. **Principio di ottimizzazione-** l'esposizione va mantenuta tanto più bassa quanto tecnologicamente possibile;
- m. **Limiti di esposizione-** sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione;
- n. **Valori di fondo-** sono quei valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase esistenti, misurati con le modalità stabilite e nei punti significativi della zona interessata dall'irraggiamento della stazione radiobase di progetto;
- o. **Obiettivi di qualità-** sono i valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase e misurati con le modalità stabilite ed intesi come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare assieme alle teleradiocomunicazioni in regime di liberalizzazione e, dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile, in base al principio cautelativo;

- p. **Luoghi accessibili-** sono tutti quei luoghi aperti o chiusi in cui si verifica transito, presenza, permanenza sia occasionale che continuativa per periodi superiori alle quattro ore; I luoghi accessibili si suddividono in:
- *Luoghi non significativi:* sono tutti quei luoghi aperti o chiusi non destinati a residenza né attività produttive in cui si verifica transito, presenza, permanenza occasionale di persone per periodi anche superiori alle quattro ore quali, ad esempio, terrazzi e cortili condominiali, orti, cortili esclusivi, piazze, strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 - *Luoghi significativi:* sono tutti quei luoghi aperti recintati ad esclusivo servizio di una sola residenza in cui si può verificare la permanenza continuativa di persone per periodi superiori alle quattro ore quali, ad esempio, terrazze e balconi; sono inoltre considerati luoghi significativi tutte quelle aree aperte a servizio di scuole, ospedali e case di cura;
 - *Luoghi sensibili:* sono tutti quegli ambienti chiusi adibiti a residenza, a permanenza o comunque ad attività non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore quali, residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e ospedali, edifici commerciali e produttivi edifici pubblici e privati;

N.B. Le indicazioni che precedono sono enunciate a mero scopo esemplificativo

Articolo 4. Installazione di nuovi impianti o modifica degli impianti esistenti

L'esecuzione dei lavori di installazione di nuovi impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia in base al regolamento edilizio comunale, con le procedure stabilite dal D.Lgs 4/09/02 n. 198 art. 5.

Per il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia è obbligatoria l'acquisizione di parere favorevole sul progetto espresso dall'ufficio tecnico comunale, e dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC). L'esecuzione di lavori di modifica ad impianti esistenti è pure soggetta a concessione edilizia, con esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non modifichino la potenza efficace totale dell'antenna. E' sempre esclusa l'applicazione dell'Istituto della denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Per l'installazione di nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti, si applica quanto disposto dal D.L. 4/09/02 n. 198 art. 3 comma 2°.

Articolo 5. Documentazione per la presentazione delle richieste di nuova installazione o modifica delle installazioni esistenti.

Le istanze per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo precedente, corredate dal progetto dei lavori a firma di tecnico abilitato e della documentazione prevista dal regolamento edilizio comunale, devono essere accompagnate anche dalla ulteriore documentazione specifica:

- Caratteristiche del sito;
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di mt 200 dall'impianto stesso , individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);
- Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale;
- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessato/i dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali);

Il progetto delle opere dovrà, inoltre, prevedere:

- La regolamentazione della possibilità di accesso alla struttura tramite recinzione da mantenere efficiente;
- La previsione di opere di mitigazione dell'impatto visivo delle installazioni attraverso opportune soluzioni nell'impiego dei materiali e dei colori;
- Il rispetto di tutte le norme di sicurezza nella costruzione , manutenzione e modifica dell'impianto;

Spese di istruttoria

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano stabilite , per ogni singola installazione nella misura fissa di € 250,00. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune, al momento della richiesta dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvederà a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria il rimborso delle spese loro dovute. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie qualora occorrenti.

Parere tecnico

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPAC effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni di sua competenza.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

Rilascio dell'autorizzazione

Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico-ambientali l'amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori e non più utilizzati.

La realizzazione di nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti è consentita, esclusivamente, nel rispetto delle disposizioni emanate a tutela dei beni ambientali e culturali, contenute nel D.L. 29/09/99 n. 490.

L'installazione su traliccio, o altro supporto, deve essere dell'altezza minima di 25 mt e massima di 40 mt. Per altezze superiori l'installazione è soggetta a parere favorevole del Comando Militare Territoriale per la salvaguardia del volo a bassa quota, così come stabilito dalla L. 24./12.76 n. 898.

Articolo 6. Prescrizioni e obiettivi di qualità

E' consentita l'installazione di impianti realizzati con antenne radiobase (macrostazioni) solo su:

- traliccio posizionato a terra (tipologia row-land) posto ad una distanza in orizzontale di 500 m da edifici che ospitano luoghi sensibili adibiti a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore (ad esempio asili, scuole, convitti, ospedali, centri diurni per disabili, ecc).

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale (D.M. n. 381 del 10/09/98 art. 3 e 4) riguardo ai limiti di esposizione relativi alle onde elettromagnetiche per il complesso degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazioni, gli obiettivi di qualità per le frequenze relative alla telefonia cellulare vengono individuati nei seguenti valori di campo elettrico misurati con le modalità stabilite dall'art. 4:

2 v/m per i luoghi non significativi; 1 v/m per i luoghi significativi; 0,5 v/m per i luoghi sensibili.

Le microstazioni potranno essere installate in immobili privati, demaniali o di interesse pubblico, ma non in aree ed edifici destinati prevalentemente a soggetti particolarmente sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva, quali per esempio asili, scuole, strutture socio-sanitarie.

Articolo 7. Campi elettromagnetici generati da elettrodotti

Ove non diversamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme dettate dalla L.R. 24/11/2001 n° 13, nonché dal D.P.C.M. 23/04/2001 n° 36.

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- **Intensità di campo è:** il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato misurato in volt al metro (V/m);

- **Intensità di induzione magnetica è:** il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato misurato in tesla (T);
- **Elettrodotto è:** l'insieme delle linee elettriche propriamente dette sottostazioni e cabine di trasformazione.

Articolo 8. Distanze dagli elettrodotti

Con riferimento alle linee elettriche aeree elettriche a 132 KV, 220 KV e 380 KV si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazioni o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea (da ambo i lati);

- Linea a 132 KV \geq 10 m
- Linea a 220 KV \geq 18 m
- Linea a 380 KV \geq 28 m

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Articolo 9. Valore limite

Il valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, è di 0.2 micro tesla, quale obiettivo di qualità, in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

Articolo 10. Dislocazione delle linee elettriche nel perimetro comunale

Nelle aree urbane l'elettrodotto deve correre in cavo sotterraneo.

La rete elettrica deve pervenire agli utenti (abitazioni unifamiliari stabili) mediante cavo sotterraneo e successivamente penetrare all'interno delle abitazioni mediante cavo coibentato.

Sono vietati cavi elettrici volanti tra una abitazione ed un'altra nonché cavi elettrici che decorrono lungo

il perimetro dello stabile. In ogni caso devono essere applicate le norme tecniche dettate dalla L. 46/90 e L. 626/94 e successive modifiche.

Articolo 11. Impianti preesistenti

Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e legittimamente già assentiti per la disciplina urbanistica vigente alla data di loro realizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a comunicare ai soggetti gestori e/o proprietari degli impianti, ivi comprese le linee elettriche aeree, l'avvenuta adozione del presente regolamento nonché dettagliata richiesta di adeguamento degli impianti alla nuova normativa regolamentare secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.Lgs 4/09/2002 n° 198.

Articolo 12. Controlli periodici dei valori dei campi elettromagnetici

Ai fini della ottimale tutela ambientale e sanitaria del territorio comunale l'Ufficio Tecnico provvede con cadenza semestrale, mediante acquisizione degli accertamenti tecnici a cura dell'ARPACC, giusta norma di cui all'art. 6 della L.R. 14/2001, al controllo periodico dei valori dei campi elettromagnetici, con particolare riferimento al territorio comunale maggiormente urbanizzato.

In caso di impossibilità di acquisire, entro tempi brevi, l'accertamento tecnico dell'ARPACC, l'Ufficio Tecnico può individuare, ai sensi dell'art. 14 2° comma della legge 36/2001, altro soggetto pubblico in grado di fornire tale prestazione nei limiti delle risorse di bilancio.

In subordine, in caso di formale comunicazione di impossibilità a fornire detto accertamento tecnico, l'Ufficio Tecnico Comunale individua un soggetto privato.

In ipotesi di superamento dei valori massimi di emissione stabiliti dal presente regolamento, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede alla notifica immediata a tutti gli enti e soggetti che gestiscono gli impianti di cui al presente regolamento di formale invito a comunicare i valori di emissione dei campi elettromagnetici dei rispettivi impianti misurati nelle ultime 24 ore al fine dell'individuazione dell'impianto e degli impianti che hanno emesso dei valori superiori ai limiti consentiti. In tal caso detti impianti vengono immediatamente disattivati con provvedimento sindacale con tingibile ed urgente.